

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
SETTORE AFFARI GENERALI

Publicato in Albo web 4.7.2017

Decreto n. 2388

IL RETTORE

- Vista la L. 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 del 19.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;
- Visto il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della disposizione transitoria statutaria n. 3;
- Vista la delibera del senato accademico del 20.6.2017;

DECRETA

Art. 1

E' emanata la disciplina transitoria per l'elezione, per il triennio accademico 2017/2020, del preside di scuola, la quale è riportata nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

La disciplina transitoria di cui all'art. 1 si applicherà al procedimento di elezione del preside della scuola di scienze sociali, in scadenza il 31.10.2017, e ad ogni procedimento elettorale di preside di scuola che si svolga nelle more della riforma del regolamento generale di Ateneo in aderenza alle disposizioni del nuovo Statuto.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nell'albo web di Ateneo e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo - politico" ed è efficace a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo web.

L'originale del decreto è conservato presso l'Area legale e generale – Servizio affari generali.

Genova, 4.7.2017

IL RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDE

Art. 1 – Disciplina transitoria

1. A seguito dell'entrata in vigore, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dello Statuto approvato dal senato accademico, in via definitiva, nell'adunanza del 30.5.2017, e nelle more dell'adeguamento del regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile con le nuove disposizioni statutarie, il procedimento per eleggere il preside di scuola è regolato dalla presente disciplina transitoria.

Art. 2 – Norme del regolamento generale applicabili

1. Si applicano, in quanto compatibili con lo Statuto di cui all'art.1, le seguenti disposizioni del regolamento generale di Ateneo:

Titolo V – Elezioni

Capo I – Norme comuni

- Art. 34 – Seggi elettorali
- Art. 35 – Operazioni di voto
- Art. 36 – Operazioni di spoglio
- Art. 39 – Sospensione estiva dei termini
- Art. 40 – Disposizioni integrative

Capo III – Elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione

- Art. 53 – Ineleggibilità
- Art. 54 – Incompatibilità per i componenti elettivi: comma 1, 2, 3 e 4

Capo VI – Elezioni degli organi monocratici

- Art. 85 – Ambito di applicazione: comma 1
- Art. 86 – Indizione, costituzione dei seggi e nomina dell'eletto: commi 3 e 4
- Art. 87 – Quorum per la validità delle votazioni e preferenza
- Art. 88 – Decorrenza e durata dei mandati: comma 1
- Art. 89 – Ineleggibilità
- Art. 90 – Incompatibilità
- Art. 91 – Candidature
- Art. 92 – Dimissioni ed elezioni conseguenti

Art. 3 – Elezione del preside di scuola

1. Le elezioni del preside di scuola sono indette con decreto rettorale entro la prima decade del mese di ottobre e si tengono a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 1° novembre. Il decreto contiene la nomina di un seggio elettorale formato da almeno tre componenti appartenenti a categorie diverse e forniti di elettorato attivo, il termine per la presentazione delle candidature unitamente ai relativi *curricula* e programmi, l'indicazione della data per la seconda votazione se diversa da quella della prima votazione, nonché ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio della scuola; l'elettorato passivo e la conseguente candidabilità sono riservati ai professori di prima fascia a tempo pieno della scuola.

Per i professori a tempo definito la presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.

3. Ai sensi dell'art. 65, comma 3, dello Statuto, l'elezione del preside avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e maggioranza relativa nella seconda; in caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, ad ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Si procede alle votazioni anche nel caso di mancata presentazione di candidature.